

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale  
9<sup>a</sup> legislaturaStruttura amministrativa competente:  
Direzione FormazionePresidente  
Vicepresidente  
Assessori

Luca	Zaia		
Marino	Zorzato		
Renato	Chisso		
Roberto	Ciambetti		
Luca	Coletto		
Maurizio	Conte		
Marialuisa	Coppola		
Elena	Donazzan		
Marino	Finozzi		
Massimo	Giorgetti		
Franco	Manzato		
Remo	Semagiotto		
Daniele	Stival		

Segretario

Mario

Caramel

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1318 del 03/08/2011**

OGGETTO: Precisazioni in ordine al servizio di vigilanza sulle autoscuole a seguito della definizione della disciplina sui corsi di formazione e sulle procedure di abilitazione di insegnanti di autoscuola ed istruttori di guida (D.M. 17/2011).

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Precisazioni in ordine al servizio di vigilanza sulle autoscuole relativamente ai corsi di formazione per insegnanti di autoscuola ed istruttori di guida.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Con la recente modifica del Codice della strada, risalente al luglio 2010, il legislatore ha ritenuto opportuno avviare l'iter per la definizione di una puntuale disciplina in relazione ai corsi di formazione e alle procedure di abilitazione di insegnanti di autoscuola ed istruttori di guida.

Il Codice identifica due diverse tipologie di soggetti deputati all'organizzazione dei corsi di formazione suddetti: le autoscuole o i centri di istruzione automobilistica, di seguito assorbiti dal termine autoscuole, e i soggetti accreditati per la formazione professionale dalle Regioni o Province autonome.

A conclusione dell'iter previsto, il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanava la relativa disciplina con D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori delle autoscuole", di seguito denominato regolamento.

Il regolamento ha puntualmente definito i programmi dei corsi, i requisiti dei docenti, le caratteristiche delle attrezzature e perfino lo schema di attestato di frequenza. Lo stesso richiama la vigente normativa evidenziando la netta distinzione tra le due diverse tipologie di soggetti formatori: da una parte, appunto le autoscuole, dall'altra i soggetti accreditati.

Questi ultimi sono sottoposti al rispetto delle procedure regionali per la gestione delle attività formative. L'avvio dei percorsi formativi è subordinato a formale autorizzazione regionale a seguito di valutazione della proposta progettuale presentata in adesione ad un Avviso pubblico regionale che disciplina tempi e modalità di presentazione dei progetti e di gestione degli interventi formativi. Per i soggetti accreditati, la Regione emanerà un Avviso per la presentazione di progetti formativi e ne definirà la disciplina in coerenza con il modello regionale che precisa tra l'altro anche l'esercizio dell'attività ispettiva.

Le autoscuole sono invece assoggettate ad un modello che non prevede alcun passaggio autorizzativo preliminare all'avvio dell'attività formativa. Il regolamento ha disposto che l'avvio dei corsi deve essere

preceduto da una semplice comunicazione alla Regione al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.

Va precisato che il regolamento non dispone, né poteva farlo, il trasferimento delle funzioni di vigilanza dell'attività gestita dalle autoscuole, dalle Province alle Regioni. Stabilisce esclusivamente che la comunicazione preventiva debba essere inviata alle Regioni, al fine unicamente di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi.

Va richiamato che da oltre vent'anni sono state attribuite alle Province le principali funzioni amministrative in materia di autoscuole. Tra queste, il rilascio e l'aggiornamento delle autorizzazioni, l'organizzazione degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola, nonché le funzioni di vigilanza sull'attività di autoscuola.

Tali funzioni sono state inoltre riconfermate dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285/92), che precisa che le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province. Il legislatore ha quindi chiaramente individuato il soggetto depositario delle funzioni di vigilanza sull'attività delle autoscuole.

Vale la pena aggiungere che l'istituzione di un'ulteriore autorità ispettiva, regionale, che andrebbe ad aggiungersi all'autorità già individuata dall'ordinamento vigente, provinciale, sarebbe palesemente contrastante con il principio dell'economicità dell'azione amministrativa; senza dire che l'esercizio dell'attività ispettiva sulle stesse imprese da parte di due diverse autorità, rappresenterebbe senza dubbio un costo, a carico delle stesse, difficilmente calcolabile e tutt'altro che auspicabile, a maggior ragione nell'attuale congiuntura economica oltre che un appesantimento delle procedure.

Conseguentemente, in coerenza con i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di evitare inutili e farraginose trasmissioni di informazioni tra enti, si ritiene opportuno che le autoscuole trasmettano la comunicazione preventiva direttamente alla Provincia territorialmente competente in ragione dell'ubicazione delle attività formative.

Infine, va precisato che l'esito delle funzioni ispettive e di vigilanza sulle attività formative erogate dalle autoscuole può dar luogo all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative previste dal Codice della strada (D.Lgs 120/2010, art. 20 "Modifiche al Codice della strada"), di competenza regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
- Visto il D. Lgs. 112/98 (Bassanini bis), all'articolo 105, comma 3 lettera c);
- Visto il D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori delle autoscuole";
- Visto il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali, votato a maggioranza nella seduta del 26/07/2011;

## DELIBERA

1. di precisare, per i motivi indicati in narrativa, che le autoscuole sono soggette ad attività di vigilanza da parte della Provincia territorialmente competente anche in relazione ai percorsi formativi di cui al D.M. 26 gennaio 2011, n. 17;
2. di disporre, per i motivi indicati in narrativa, che le autoscuole effettuino la comunicazione di cui all'art. 13 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 alla Provincia territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento dell'attività formativa;
3. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Formazione dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento;
4. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. la Direzione regionale Formazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia